## COMMISSIONE II

## AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO – ENTI PUBBLICI

## LXXIX.

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 MARZO 1967

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SULLO

INDICE	PAG.
PAG.	Disegno di legge (Discussione e approva- zione):
Congedi:	Norme per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di caserme per i vigili
Presidente 606	del fuoco (Approvato dalla I Commis- sione permanente del Senato) (3792).
Proposto di Lagge / Cassisto della dissussione	Presidente 614, 615, 616
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	Amadei, Soltosegretario di Stato per l'in- terno 614, 616
RIGHETTI: Riapertura dei termini delle leg-	FERRARI VIRGILIO 615
gi a favore dei perseguitati politici ita-	GREPPI • 615
liani antifascisti o razziali e dei loro fa-	MATTARELLI 615
miliari superstiti (Modificata dalla I Commissione permanente del Senato)	Maulini 615
· (287-B);	RUSSO SPENA 615
GAGLIARDI ed altri: Integrazioni e modifi-	SIMONACCI, Relatore 614, 615
cazioni della legislazione a favore dei perseguitati politici italiani antifasci- sti o razziali e dei loro familiari super- stiti (2130).	Proposta di legge (Discussione e rinvio):  Tozzi Condivi e Veronesi: Modifiche alle disposizioni in favore del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riu-
PRESIDENTE 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612	niti di Roma (139).
613, 614	PRESIDENTE 616, 617, 618
GAGLIARDI, Relatore 606, 607, 608, 609, 610, 611 613, 614	AMADEI, Sottosegretario di Stato per l'in- terno 617, 618
GREPPI 607	GAMBELLI-FENILI 617, 618
Salizzoni, Sottosegretario di Stato alla	LOMBARDI RUGGERO 618
Presidenza del Consiglio 608, 609, 611, 612	MATTARELLI, Relatore 616, 617
613, 614	Volpe, Sottosegretario di Stato per la
SERBANDINI 608, 609, 611, 612, 613, 614	sanità 617

PAG.

## **Proposta di legge** (Seguito della discussione e approvazione):

SERVADEI: Concessione di un contributo annuo di 5 milioni di lire a favore della « Fondazione Domus Pascoli » con sede in San Mauro Pascoli (provincia di Forlì) (2984).

PRESIDEN	ITE							618,	619
GREPPI.	Re	lài	or	e.					618

#### Votazione segreta:

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . 619, 620

#### La seduta comincia alle 9,45.

MATTARELLI, Segretario, legge il processo verbale delal seduta precedente.

(E approvato).

#### Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Dal Canton Maria Pia e Semeraro.

Seguito della discussione della proposta di legge Righetti: Riapertura dei termini delle leggi a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti. (Modificata dalla I Commissione permanente del Senato). (287-B); e discussione della proposta di legge Gagliardi ed altri: Integrazioni e modificazioni della legislazione a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti. (2130).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: Righetti: « Riapertura dei termini delle leggi a favore dei perseguitati polititi italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti »; e l'inizio della discussione della proposta di legge Gagliardi, Greppi, Righetti, Sanna, Serbandini e Zincone: « Integrazioni e modificazioni della legislazione a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti ».

Su queste due proposte di legge ho ricevuto dalla Commissione competente del bilancio una comunicazione che leggo: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge n. 2130, a condizione che l'articolo 7 della proposta di legge medesima risulti modificato nei seguenti termini: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1967 in 40 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

« Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

« La Commissione delibera altresi di esprimere parere favorevole anche sulla proposta di legge n. 287/B che tratta materia compresa nella iniziativa legislativa n. 2130, a quest'ultima rinviando per quanto concerne limiti di spesa ed indicazioni di copertura ».

Nel parere della Commssione bilancio è implicito il concetto che la nostra Commissione dovrebbe considerare come testo base la proposta di legge n. 2130 in quanto la proposta di legge Righetti n. 287/B, già approvata a suo tempo dalla nostra Commissione e poi modificata dalla competente Commissione permanente del Senato, sarebbe assorbita dal contenuto della proposta di legge Gagliardi ed altri.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. GAGLIARDI, *Relatore*. Il relatore ha già a suo tempo svolto, in sede referente, la relazione e il signor Presidente ha letto il parere della Commissione bilancio e quindi adesso non mi rimane altro che porre un quesito ed illustrare due emendamenti.

Il guesito è il seguente. La proposta di legge Righetti, che ci ritorna modificata dal Senato, riguarda materia compresa nella proposta di legge Gagliardi che è ora per la prima volta al nostro esame. Ai fini di una tempestiva entrata in vigore delle provvidenze, chiedo alla Commissione, al Presidente ed al Governo se non sia il caso, eventualmente, di approvare separatamente le due proposte di legge, anche se mi rendo conto che così operando non seguiamo una retta procedura legislativa in quanto verremmo a produrre due leggi che si « accavallano ».. Oppure, ritenendo giustamente la proposta di legge Righetti compresa nella proposta Gagliardi, dobbiamo augurarci che il Senato provveda all'approvazione di quest'ultima in breve tempo? È questo un dubbio che mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione.

L'onorevole Serbandini, ha presentato due emendamenti di natura soprattutto tecnica, che l'esperienza della Commissione preposta alla concessione delle provvidenze a favore dei perseguitati e presieduta dal dottor Felici avrebbe suggerito come emendamenti capaci di chiarire e di migliorare le procedure della stessa Commissione.

Il primo emendamento recita così:

All'art. 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, è aggiunto il seguente comma:

« Ai perseguitati politici che siano titolari di pensione di guerra concessa per titolo diverso, l'assegno vitalizio di benemerenza verrà liquidato nella misura pari alla differenza tra il cumulo dei due trattamenti computato sul raggruppamento gradi e tabelle più favorevoli e la pensione di guerra in godimento ».

Il secondo emendamento è del seguente tenore:

« Il quarto capoverso dell'art. 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, è sostituito dal seguente:

« Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta la presenza del presidente e di almeno quattro membri votanti. Le deliberazioni della Commissione vengono adottate a maggioranza e a parità di voti prevale quello del presidente ».

Con il primo emendamento, onorevole Serbandini, mettiamo in movimento una richiesta che non so se abbia un profilo finanziario.

L'altro emendamento è puramente tecnico perchè riguarda la Commissione e non so se convenga accettarlo. Non so infatti se ciò nella pratica non si traduca poi in un rallentamento del funzionamento della Commissione in quanto, anche se è vero che la presenza di un numero adeguato di componenti da garanzie per la serietà del lavoro, è altrettanto vero che, se i componenti normalmente non sono presenti, ciò frena il lavoro della Commissione stessa, impedendo la presa in considerazione e l'approvazione dei provvedimenti. Quindi sono da prendere in considerazione i pro e i contro. Tutto sommato, mi sembra un emendamento di natura prettamente tecnica.

Concludendo, do atto al Governo dello sforzo compiuto, insieme ai vari gruppi di questa Commissione, come alla Commissione bilancio, per trovare una via d'uscita per il provvedimento, che a nostro avviso è un provvedimento di giustizia, un provvedimento democratico, un provvedimento che fa onore al Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Onorevoli colleghi, cerchiamo di inquadrare prima il problema regolamentare, perché questo mi sembra preliminare. Mi sembra che il problema regolamentare si pone in questi termini: dinanzi ad una proposta di legge già approvata dalla Camera e modificata dal Senato con l'introduzione di un secondo articolo che si riferisce alla copertura finanziaria, non spetterebbe alla nostra Commissione, secondo il regolamento, altro che discutere, di norma, soltanto sulle modifiche apportate dal Senato. Tuttavia il fatto nuovo è che dopo la seduta del 26 febbraio 1964, nella quale la Commissione ha approvato la proposta di legge Righetti, che prevede la riapertura dei termini per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della stessa, è stafa presentata una nuova proposta di legge dagli onorevoli Gagliardi, Greppi, Righetti, Sanna, Serbandini e Zincone, la quale, modificando in varié parti l'attuale legislazione a favore dei perseguitati politici o razziali, propone tra l'altro (articolo 6), che le domande per ottenere i benefici di cui alle leggi 10 marzo 1955, n. 96, 8 novembre 1956, n. 1317, e 3 aprile 1961, n. 284, siano ammesse senza limiti di tempo. Questo fatto nuovo mi pare talmente preminente che da esso dobbiamo partire.

Dal punto di vista procedurale bisognerebbe quindi seguire il criterio che è implicito nel parere espresso dalla Commissione bilancio, la quale in sostanza ritiene che la materia contemplata dalla proposta di legge Righetti debba essere considerata assorbita dalla nuova proposta di legge Gagliardi. Se considerassimo, invece, come proposta base quella Righetti, ci troveremo davanti a notevoli difficoltà regolamentari. Se consideriamo come proposta base quella Gagliardi, non esistono difficoltà, a mio avviso.

Infatti, l'articolo 1 della proposta Righetti è superato dall'articolo 6 della proposta Gagliardi, mentre l'articolo 2 della proposta Righetti è superato dal nuovo testo dell'articolo 7 della proposta Gagliardi.

Una volta approvata la proposta Gagliardi risulterebbe automaticamente assorbita la proposta di legge Righetti. Domando se vi sono obiezioni a questa procedura.

GREPPI. Sono d'accordo con quanto ella ha dichiarato, signor Presidente, con l'aggiunta che in sede di coordinamento si dovrà provvedere alle necessarie integrazioni.

PRESIDENTE. Dichiareremo assorbita la proposta di legge Righetti in ciò rispettando pienamente il nostro regolamento.

SERBANDINI. Vorrei dire brevemente qualcosa per confermare quanto ella, signor Presidente, e il relatore onorevole Gagliardi hanno detto. Intanto c'è un primo fatto che mi pare abbia il suo valore: l'onorevole Righetti, presentatore della prima proposta di legge è anche firmatario della proposta di legge Gagliardi; inoltre, mi risulta che lo stesso onorevole Righetti concorda pienamente sull'opportunità che il nostro esame venga concentrato sulla proposta Gagliardi. Ma vi è di più, vi è cioè una presa di posizione molto precisa della Commissione interni a questo riguardo.

Ricordo, infatti, che quando nel 1964 esaminammo la proposta di legge Righetti vi fu l'impegno comune della Commissione e del Governo (come risulta dal Resoconto stenografico) di esaminare entro un anno una proposta di legge più ampia che realizzasse i voti espressi da tutte le associazioni antifasciste e fatti presenti al Governo, allora presieduto dall'onorevole Leone. Questi voti partivano dall'esigenza di estendere sine die, in conformità a quanto stabilito per le pensioni di guerra, la possibilità della presentazione delle domande e di introdurre alcune modifiche e integrazioni, modeste ma essenziali, alla legislazione per i perseguitati politici antifascisti o razziali, dettate dalla esperienza della sua applicazione.

L'impegno dei gruppi e del Governo fu a questo riguardo unanime. Ricordo incidentalmente che il Governo era allora rappresentato dal sottosegretario onorevole Amadei.

Mi pare pertanto che questa procedura sia del tutto corretta. Del resto, come diceva giustamente il Presidente, anche la Commissione bilancio si è orientata in questa direzione. In quella sede, il rappresentante del Governo, senatore Caron, ha affermato che è ovvio che l'esame debba riguardare la proposta di legge Gagliardi e che la nuova copertura debba assorbire quella prevista dal Senato per la proposta di legge Righetti.

SALIZZONI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Il Governo è favorevole alla discussione della proposta di legge Gagliardi. Aggiungo che in tal senso si è anche impegnato verso le associazioni interessate.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'esame verterà sulla proposta di legge Gagliardi, che la Commissione assume come testo base.

(Così rimane stabilito).

Poiché non vi sono più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

## ART. 1

« Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 è così modificato.

"Ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell'attività politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente all'8 settembre 1943, e abbiano subìto una perdita della capacità lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verrà concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi: ufficiali inferiori ».

Il secondo comma del medesimo articolo 1 è così modificato alla lettera c):

« c) atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista ».

SERBANDINI. Vorrei che l'onorevole Gagliardi chiarisse il significato della dizione contenuta nell'articolo 1: « a seguito dell'attività politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente all'8 settembre 1943 ».

Mi pare evidente l'intenzione di comprendere in questa dizione anche il periodo precedente il 28 ottobre 1922 e il periodo che va dal 25 luglio all'8 settembre 1943. Però, mentre in quest'ultimo caso il riferimento risulta evidentissimo, potrebbero forse sorgere dubbi circa il periodo precedente il 28 ottobre 1922. Penso quindi che sarebbe necessario un chiarimento al riguardo, per stabilire che sono compresi tutti coloro che furono vittime delle squadre fasciste anteriormente al 28 ottobre 1922.

GAGLIARDI, *Relatore*. Si tratta forse di un problema di interpretazione in sede di applicazione della legge? Se si tratta di ciò mi sembra che il dubbio non abbia ragione di esistere in quanto dovrebbe risultare sufficientemente chiaro che qui ci si riferisce alla situazione esistente anteriormente all'8 settembre 1943.

PRESIDENTE. Si tratta di rilievo a carattere tecnico. Fermo restando il principio che

non spetta a noi interpretare le leggi, ove ci accorgessimo, in partenza, dell'oscurità di una norma, sarebbe opportuno modificarne la dizione per evitare errate interpretazioni. Peraltro nel caso specifico non mi sembra che la norma sia oscura.

Con queste precisazioni, pongo in votazione l'articolo 1, di cui ho dato in precedenza lettura:

(E approvato).

Poiché sugli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in volazione.

#### ART. 2.

Nell'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, alle parole « periodi trascorsi in carcere, o al confine di polizia, o all'estero », sono aggiunte le parole « o in stato di vigilanza speciale o di ammonizione ».

(È approvato).

#### ART. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 3 aprile 1961, n. 284, è sostituito dal seguente:

« Agli stessi cittadini titolari dell'assegno vitalizio di benemerenza è assicurato il diritto al collocamento al lavoro e al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati e invalidi di guerra ».

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 4.

### ART. 4.

Ai cittadini italiani che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, verrà concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza pari al minimo della pensione della previdenza sociale, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile e non usufruiscano di altra pensione o assegno a carico dello Stato.

SALIZZONI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Sul contenuto di questo articolo 4 vorrei chiedere alcune delucidazioni all'onorevole relatore. Mi si fa pre-

sente da parte degli uffici del ministero competente che in base alle norme di detto articolo 4, si verrebbe a concedere un altro assegno a questa categoria, sia pure benemerita, in aggiunta a quanto già concesso, appunto, con la legge 10 marzo 1955, n. 96.

GAGLIARDI, Relatore. Il relatore in effetti deve ammettere che si tratta praticamente di un secondo assegno: il primo è appunto quello previsto dall'articolo 1 di questa proposta di legge che stiamo per approvare, per modificare la legge 10 marzo 1955, n. 96, la quale si riferisce ad un assegno vitalizio che viene migliorato in misura per la verità non molto rilevante, di appena 2 mila lire circa; il secondo è quello di cui a questo articolo 4.

SERBANDINI. Su questo punto vorrei fare una breve precisazione. Non per colpa nostra è passato parecchio tempo da quando venne presentata la proposta di legge e perciò, forse, il relatore non ricorda alcuni particolari che vennero discussi e decisi a suo tempo. In effetti l'articolo 1 concede l'assegno di benemerenza a coloro che, perseguitati, hanno perduto in seguito a questa persecuz'one la capacità lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento. Qui invece non si tratta più di questo, ma del fatto che perseguitati politici, giunti in età pensionabile senza usufruire di altre pensioni o assegni da parte dello Stato, verranno a percepire un assegno di benemerenza, per un ammontare pari al minimo della pensione INPS.

Debbo aggiungere, onorevole Salizzoni, che il problema venne esaminato nella Commissione bilancio. Si è considerato che per la copertura finanziaria di cui a questo articolo 4 occorrano per il 1967 28 milioni poiché si prevede che le domande che in tale periodo potranno venire esaminate e accolte non supereranno il numero di 200. La somma di 40 milioni messa a disposizione dal Governo comprende anche questi 28 milioni, il che dimostra che il problema è stato esaminato in sede ministeriale e su di esso è stato espresso parere favorevole dallo stesso Governo.

GAGLIARDI, *Relatore*. Ciò non toglie che si tratta di introdurre un assegno di pensione per una categoria, certo benemerita, di combattenti, ma che senza dubbio indurrà altre categorie a chiedere altrettanto.

SALIZZONI, Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio. In effetti numero-se categorie, da tempo, chiedono queste co-se e se non sono state concesse non è dipeso da una mancanza di diritto, ma soltanto dal

fatto che i fondi a disposizione dello Stato non sono sufficienti. Questo spiega i motivi delle riserve da me formulate.

PRESIDENTE. I problemi sono due. Uno è semplice a risolvere, nel senso che l'assegno di cui all'articolo 1 di questa proposta di legge non è cumulabile con l'assegno di cui all'articolo 4. Ad ogni modo, il significato della norma potrà essere chiarito inserendo, ad esempio, una espressione quale « ivi compreso l'assegno di cui all'articolo 1 ».

Un secondo problema sul quale, come presidente della Commissione, non devo prendere posizione perché è questione che compete al Governo o al relatore, si riferisce al parere finanziario espresso dalla Commissione bilancio.

Dal punto di vista dell'onere finanziario, come Presidente, debbo ritenere, non spettando a noi i calcoli tecnici, che la Commissione bilancio abbia fatto i calcoli sulla base dell'articolo 4.

Perciò la presidenza della Commissione non può che rimettersi a decisioni di natura politica, non ostando nulla dal punto di vista finanziario. Deve il Governo o confermare la sua riserva o scioglierla dopo le spiegazioni. Vorremmo sapere quale è la definitiva posizione del relatore e del Governo sull'articolo 4, essendo accertato che non ostano motivi di ordine finanziario per l'approvazione dell'articolo dopo il parere favorevole a noi trasmesso dalla Commissione bilancio.

GAGLIARDI, Relatore. Il relatore può dire che indubbiamente c'è una distinzione da fare tra un perseguitato politico e un combattente, per carità, tutti e due degnissimi, ma sotto questo profilo, che il combattente ha svolto un ruolo a cui la patria lo ha chiamato ed è giusto che ove egli non abbia altre possibilità previdenziali, attraverso una forma di assegno che è da anni sul piatto delle richieste della categoria, possa trovare una vecchiaia dignitosa, che lo compensi in certo modo di queste sue benemerenze, l'addove il perseguitato al servizio della patria ha aggiunto anche un servizio doloroso, un servizio anche più difficile e delicato. Non parlo degli invalidi e dei mutilati che hanno il loro trattamento pensionistico e quindi come tali hanno già riconosciuta una loro particolare benemerenza. Parlo appunto di questa categoria.

Ora mi rendo conto che in certo modo si apre una porta, si inizia una strada nuova con questo articolo 4. D'altra parte, poiché il Governo non ha mai detto in linea di principio di essere contrario a dare l'assegno anche agli ex combattenti ma di trovare solo nelle difficoltà di bilancio la remora-a questa sua volontà (lo disse il ministro Andreotti ancora nel 1961, in occasione del centenario dell'unità), mi pare, come relatore, che si possa, tutto sommato, accogliere il principio dell'articolo 4, visto che la Commissione bilancio copre con la sua responsabilità la spesa che questo articolo prevede. Quindi se domani per ipotesi la Commissione bilancio coprisse ugualmente la richiesta degli ex combattenti, in linea di principio non avremmo nulla da dire per arrivare a dare loro questo assegno.

Ecco perché il relatore si permette di pregare la Commissione di esaminare la possibilità di concedere questo assegno.

PRESIDENTE. Se il Governo accetta che l'articolo 4 sia approvato, si dovrebbe aggiungere, ad ogni buon fine: « ivi compreso l'assegno di cui all'articolo 1 ».

SALIZZONI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Vorrei confermare le riserve a questo articolo per la ragione detta precedentemente. Comunque tengo molto a questo provvedimento e quindi mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della proposta di legge.

(E approvato).

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 4 da me proposto: alla fine dell'articolo aggiungere le parole « ivi compreso l'assegno di cui all'articolo 1 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel seguente nuovo testo:

Ai cittadini italiani che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, verrà concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza pari al minimo della pensione della previdenza sociale, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile e non usufruiscano di altra pensione o assegno a carico dello Stato, ivi compreso l'assegno di cui all'articolo 1.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 5.

Nell'esame delle domande, la Commissione di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre

1956, n. 1317, può ritenere validi, a comprovare le persecuzioni e la insorgenza delle infermità, atti notori e testimonianze dirette, quando non sia possibile il reperimento di documenti ufficiali.

Lo pongo in votazione. (È approvato).

Dò lettura dell'articolo 6:

Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi 10 marzo 1955, n. 96, 8 novembre 1956, n. 1317, 3 aprile 1961, n. 284 e dalla presente legge, sono ammesse senza limiti di tempo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 7 nel testo proposto dalla Commissione bilancio:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1967 in lire 40 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento inscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ci sono adesso due articoli aggiuntivi presentati dall'onorevole Serbandini:

#### `ART. ...

All'articolo 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, è aggiunto il seguente comma:

"Ai perseguitati politici che siano titolari di pensione di guerra concessa per titolo diverso, l'assegno vitalizio di benemerenza verrà liquidato nella misura pari alla differenza tra il cumulo dei due trattamenti computato sul raggruppamento gradi e tabelle più favorevoli e la pensione di guerra in godimento ».

#### ART. ...

« Il quarto capoverso dell'art. 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, è sostituito dal seguente:

« Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta la presenza del presidente e di almeno quattro membri votanti. Le deliberazioni della Commissione vengono adottate a maggioranza e a parità di voti prevale quello del presidente ».

Su questi articoli debbo richiamare l'attenzione del relatore e del Governo. Desidero assicurazioni che non ci siano nuovi oneri che ci obblighino a richiedere il parere della Commissione bilancio.

GAGLIARDI, *Relatore*. All'articolo 4 abbiamo detto che l'assegno di benemerenza viene concesso a chi non abbia altre pensioni o assegni a carico dello Stato.

Con l'articolo aggiuntivo Serbandini diciamò che a chi abbia altri assegni o pensioni viene liquidata la differenza, ove essi siano inferiori. Questa differenza mette in moto, sia pur minimo, il problema finanziario. Pregherei quindi il collega Serbandini, anche per le perplessità che ha il Governo, di ritirare l'articolo.

SERBANDINI. L'osservazione del relatore avrebbe valore se ci riferissimo all'articolo 4, ma qui non ci riferiamo ad essó. L'articolo 4 riguarda essenzialmente coloro i quali sono arrivati all'età del pensionamento senza avere alcun assegno o pensione a carico dello Stato. Qui invece ci si riferisce a coloro ai quali viene liquidato l'assegno di benemerenza avendo almeno il 30 per cento di invalidità e che al tempo stesso usufruiscono di una pensione di guerra. Per costoro (la questione è essenzialmente tecnica) come computare questo assegno nei confronti della pensione di guerra? L'ipotesi che mi parrebbe la più giusta sarebbe di dare l'una e l'altro, la pensione di guerra come combattenti e l'assegno come perseguitati politici. Si propone, comunque, che il perseguitato politico riceva non la somma dei due trattamenti ma quello che viene chiamato il cumulo, come già si pratica in casi analoghi per le pensioni di guerra: chi per esempio ha diritto alla 7.a e all'8.a categoria riceve in effetti una sola pensione di categoria 6.a, chi alla 6.a e all'8.a riceve la 5.a.

Non c'è dunque bisogno di pagare l'intero assegno a chi sia già pensionato di guerra, ma solo la differenza tra il cumulo e la pensione di guerra: perciò l'articolo non comporta una ulteriore spesa.

La richiesta è avanzata in base a consultazione con l'associazione interessata, l'AN-PIA, e soprattutto con la Commissione dipendente dalla Presidenza del Consiglio, ret-

ta da un illustre magistrato, che esamina le pratiche dei perseguitati politici.

SALIZZONI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Nel caso che il perseguitato politico avesse già la pensione di guerra che trattamento dovrebbe avere?

SERBANDINI. Dovrebbe godere di entrambi gli assegni, ma l'articolo proposto prevede soltanto il cúmulo. Come abbiamo stabilito altre analogie con le pensioni di guerra, così mi sembra corretto che si stabilisca anche questa, che lungi dal prevedere una nuova spesa nel caso la diminuisce.

Questa segnalazione ci viene dalla stessa Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici, che si è trovata dinanzi a questo problema tecnico, e ha quindi chiesto al Parlamento di risolverlo in modo equo, secondo la prassi già in uso per le pensioni di guerra.

PRESIDENTE. Onorevole Serbandini, i casi sono due: o ella insiste e allora ci fermeremmo a questo punto e invieremmo il suo emendamento alla Commissione bilancio perché ne valuti le conseguenze finanziarie. Quando la Commissione bilancio ci avrà comunicato il suo parere, approveremo definitivamente o rigetteremo questo articolo e conseguentemente approveremo la proposta di legge nel complesso.

Se invece ella non insiste, se cioè ritira l'emendamento, potremmo approvare l'articolo successivo che non ha conseguenze finanziarie. E di qui a poco potremmo approvare a scrutinio segreto la proposta di legge.

Tutto è rimesso alla sua valutazione. È inutile ora una discussione di merito, che sarebbe lunga e controversa. Se ella insiste, ripeto, è opportuno inviare l'emendamento da lei presentato; come tale, senza coinvolgere giudizi di merito, alla Commissione bilancio e attenderne il parere.

SERBANDINI. Il problema non deve essere posto a me ma al relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Serbandini, ho una responsabilità quale Presidente della Commissione e devo fare il mio dovere. Non posso porre in votazione tutta la legge nel suo complesso, manca oggi la valutazione delle conseguenze finanziarie di questo articolo. Ella afferma che queste conseguenze saranno addirittura di minore onere per lo Stato; ma, nel momento in cui ammette che non vi è contestazione, vi è una controparte la quale valuta che invece vi è maggiore onere. Dobbiamo lasciare alla Commissione competente la valutazione dell'onere. Sarebbe da parte nostra poco prudente approvare l'emen-

damento per sentirci eventualmente sconfessati dalla Commissione bilancio, a parte la difficoltà regolamentari che sorgerebbero. Dobbiamo quindi, inviare alla Commissione bilancio il suo emendamento senza che se ne pregiudichi l'accoglimento o il rigetto. Una volta che la Commissione bilancio avrà definito se vi è (o no) onere, decideremo se modificare la proposta di legge.

Se ella, onorevole Serbandini, ritiene che non sia essenziale mantenere l'emendamento e lo ritira, il problema non sussiste. Passiamo al successivo articolo aggiuntivo e votiamo la proposta di legge nel suo complesso.

SERBANDINI. Ritiro l'emendamento, non senza rammaricarmi che, essendo noi partiti sin dal 1964 – dico come presentatori come Commissione ed anche come Governo - dal proposito di discutere e approvare un provvedimento che in occasione del ventennale contenesse non solo la riapertura senza limite dei termini, ma anche una serie di integrazioni e modifiche essenziali per riparare alle manchevolezze che nella applicazione delle provvidenze per i perseguitati politici si erano riscontrate, non possiamo introdurre questo necessario chiarimento. Mi rammarico che vi sia un tale elemento di incompletezza. Ritiro l'emendamento, ma ella mi consentirà, signor Presidente, di esprimere questo rammarico.

PRESIDENTE. Onorevole Serbandini, debbo decisamente respingere questo suo rammarico, perché il Presidente della Commissione ha ricevuto solo dieci minuti fa questi due articoli aggiuntivi. Se questi due articoli aggiuntivi fossero stati stampati nella proposta di legge presentata dagli onorevoli Gagliardi, Greppi, Righetti ed altri, il 25 febbraio 1965, o se fossero stato presentati nella sedula precedente della Commissione, avremmo acquisito su questo articolo il parere della Commissione bilancio. In ogni caso, le si è lasciata l'alternativa di mandare l'emendamento alla Commissione bilancio. Ella ha fiducia che la Commissione bilancio possa esprimere parere favorevole? Rinviamo allora di sette giorni la discussione della proposta di legge, e non se ne parli più. Non le ho ingiunto di ritirare l'emendamento. Le hochiarito che, se non lo ritira, mi trovo nella condizione di dover inviare l'emendamento alla Commissione bilancio per il parere. Il rammarico che esprime, con tutta la buòna' volontà che hanno mostrato la Presidenza della Commissione, la Presidenza della Camera, la Commissione nella sua unanimità,

considerato anche che vi è una concorde posizione della Commissione, suona ingiusto verso di noi, e non mi sento di accettarlo.

SERBANDINI. Nessun rimprovero per lei, signor Presidente, che so con quanta sensisibilità ha preso a cuore la questione. Rimprovero allora per che cosa? Se noi avessimo approvato questa legge due anni fa, come ci eravamo impegnati a fare, probabilmente questo articolo non sarebbe stato neppure presentato e la proposta di legge sarebbe passata nel testo in cui l'hanno presentata gli onorevoli Gagliardi e gli altri colleghi.

Io non volevo sollevare questo problema proprio per quella esigenza (ed anche soddisfazione) di concordia a cui faceva riferimento il Presidente Sullo. Ma il fatto è che se siamo arrivati a questo, è stato essenzialmente perché in due anni il Governo non è riuscito a farsi dare dai suoi uffici – o forse non li ha neppure chiesti – gli elementi per poter valutare l'onere finanziario e reperire la copertura che questo provvedimento comporta.

Nel frattempo, nella pratica dell'attività della Commissione per le provvidenze ai perseguitati sono venuti fuori alcuni casi in relazione ai quali la Corte dei conti si è trovata in difficoltà nell'interpretare la legge.

Io sono bene quale sia la delicatezza di quello che sto dicendo. Ma, onorevole Gagliardi, ella è testimone che questa legge è stata elaborata con un estremo scrupolo, un estremo rigore, una estrema parsimonia nelle richieste, e davvero con spirito unitario. Io comprendo che voi non potere credere in verbo magistri, come direbbe il mio collega e concittadino Dagnino, ma io assicuro, per quello che può valere la mia responsabilità, che questa è proposta altrettanto scrupolosa e rigorosa e che non comporta onere finanziario.

Per quale motivo, infine, dico di ritirare l'emendamento, pur con rammarico? Perché davvero non credo giusto aggiungere neppure un giorno ai due anni che già abbiamo perduto. Eventualmente potremo presentare insieme con il collega Gagliardi ed altri una leggina che faccia questa precisazione.

GAGLIARDI, Relatore. Desidero rilevare che io avevo illustrato l'emendamento esprimendo parere favorevole. Quindi non mi sento in colpa circa la valutazione seria e responsabile dell'onere finanziario. L'onorevole Serbandini non si è reso conto che è compito istituzionale del presidente della Commissione (a ciò sollecitato dal Governo che ha la responsabilità dell'equilibrio della spesa pubblica) di valutare se un emendamento comporti o no onere finanziario; e, se ha un dubbio

in proposito, il presidente della Commissione non può non fare quello che sta facendo.

Aggiungo un'altra cosa ed offro una possibilità di uscita all'onorevole Serbandini. Anch'io sono d'accordo che è meglio andare avanti al più presto, senza perdere altri giorni. Però, se l'onorevole Serbandini ritiene che il problema vada risolto al fine di una concreta interpretazione, proporrei di esprimere un voto attraverso un ordine del giorno in cui si facciano voti che il Governo, nel caso in cui ecc. ecc., ritenga di favorire ecc. ecc. Insomma, questo potrebbe essere un suggerimento che potrebbe tagliare la testa al toro, se il Governo accetta come raccomandazione un ordine del giorno in tal senso.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole relatore. Vorrei osservare all'onorevole Serbandini che, se facciamo l'analisi di questo articolo aggiuntivo, restiamo perplessi. Si stabilisce che l'assegno è pari alla differenza trala somma dei due trattamenti e la pensione di guerra: prima si cumula e poi si sottrae. Comunque, l'onorevole Serbandini non insiste e l'articolo aggiuntivo s'intende ritirato.

Il successivo articolo aggiuntivo si riferisce all'esame delle domande da parte della Commissione di cui all'articolo 4 della legge n. 1317 e recita: « Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta la presenza del presidente e di almeno 4 membri votanti. Le deliberazioni della Commissione vengono adottate a maggioranza e, a parità di voti, prevale quello del presidente ».

SALIZZONI, Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri. Vorrei invitare alla comprensione reciproca dicendo subito all'amico onorevole Serbandini che mi rammarico anch'io di questo ritardo. Ma ora, dovendo ridiscutere questo argomento, vorrei pregare di rinviare anche questo altro articolo aggiuntivo. Vorrei infatti osservare che, prima, la normà diceva: « Le deliberazioni della Commissione devono essere adottate con la presenza del presidente e di almeno 4 membri » e fra questi erano « un magistrato della Corte dei conti, un rappresentante del ministero delle finanze e un rappresentante dell'associazione perseguitati politici antifascisti ».

To vorrei sempre venire incontro alla Commissione nel modo migliore, ma bisogna vedere se la Commissione ritiene se sia necessaria la presenza o meno di tutte queste persone.

PRESIDENTE. Per dare una mano al dinamico e saggio rappresentante del Governo, onorevole Salizzoni, vorrei suggerire che, an-

ziché esprimere nella legge l'obbligo della rappresentanza, sia raccomandato a queste associazioni che mandino i rappresentanti.

SERBANDINI. È più saggio e più dinamico.

PRESIDENTE. Si suppone che questi rappresentanti vadano in commissione. C'è un magistrato nella commissione. Quando il magistrato sa che la sua assenza non produce vantaggio, ma lo «svantaggio» che si va avanti lo stesso, sarà ben presente!

GAGLIARDI, Relatore. Se il Governo si rimette, penso che si potrebbe accogliere questo articolo nella misura in cui i rappresentanti della categoria dei perseguitati sono due soltanto. Praticamente, la preoccupazione dell'equilibrio è data dall'esigenza che la legge sia applicata dagli interessati e, d'altra parte, dall'esigenza che essi non siano portati – per simpatia, diciamo, o per concausa od altro – ad interpretazioni troppo late nella applicazione. Ma qui si tratta di rappresentanti di ministeri e della Corte dei conti. Sono dunque funzionari dello Stato. Comunque, mi rimetto alla Commissione.

SALIZZONI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Io non faccio questione. Mi rimetto alla Commissione.

SERBANDINI. Vorrei esprimere un ringraziamento al collega onorevole Righetti, presentatore della proposta di legge n. 287-B, anche perché sappiamo che cosa comporta per un parlamentare rinunciare ad una legge che reca il suo nome. Il nostro ringraziamento va anche al collega onorevole Botta, che è stato il primo e solerte relatore di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo testè letto.

(E approvato).

Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta. Rimane stabilito che la presidenza è autorizzata al coordinamento delle norme testè approvate e che con l'approvazione del disegno di legge resta assorbita la proposta di legge Righetti n. 287-B.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Norme per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di caserme per i vigili del fuoco (3792) (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di caserme per i vigili del fuoco », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

La Commissione lavori publici ha espresso « parere favorevole, con suggerimento alla Commissione di merito di considerare la opportunità che sia prevista nel disegno di legge la richiesta del parere degli enti locali competenti sulle aree da destinare a caserme dei vigili del fuoco ». A sua volta la commissione bilancio; nella seduta del 28 febbraio scorso, ha espresso parere favorevole senza riserve.

Il relatore, onorevole Simonacci, ha facoltà di svolgere la relazione.

SIMONACCI, Relatore. Sulla opportunità dell'approvazione di questo disegno di legge, già approvato dal Senato, mi sembra superfluo spendere parole, dato il fine molto chiaro ed importante del disegno di legge stesso. Pertanto, visto anche il parere favorevole delle Commissioni bilancio e lavori pubblici, nell'esprimere il mio parere favorevole all'approvazione del provvedimento in esame, aggiungo che non mi trova insensibile il richiamo pervenutoci dalla Commissione lavori pubblici sull'opportunità di stabilire che per la scelta delle aree venga richiesto il parere degli enti locali interessati. Riterrei a tal proposito opportuno inserire un emendamento che dia facoltà di scelta agli enti locali comunali o provinciali.

AMADEI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Ringrazio il relatore. Tutti si rendono conto, onorevoli colleghi, come sia indispensabile oggi una strutturazione più viva del Corpo dei vigili del fuoco e, a tal proposito, la costruzione di caserme per i vigili stessi. La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole; il provvedimento è stato approvato dalla I Commissione del Senato. C'è solo da esaminare l'osservazione pervenutaci dalla Commissione lavori pubblici, nella quale si dice che sarebbe opportuno chiedere il parere degli enti locali sulla scelta delle aree per la costruzione di queste caserme. Penso però che un emendamento in tal senso farebbe ulteriormente ritardare l'iter del disegno di legge. Ritengo invece che, in pratica, anche se non si scrive nella legge, il parere dell'ente locale interessato sia sempre richiesto in questi casi. Quindi, anche se questa precisa specificazione non viene inserita nel contesto del disegno di legge, in pratica viene attuata. Per questa considerazione vorrei pregare vivamente la Commissione, accettando queste mie dichiarazioni, di procedere

all'approvazione del provvedimenti che è indispensabile per il nostro paese.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RUSSO SPENA. Noi concordiamo con le dichiarazioni del rappresentante del Governo.

MATTARELLI GINO. Concordo con le osservazioni fatte dall'onorevole sottosegretario perché altrimenti si farebbe ritornare al Senato il provvedimento che mi pare estremamente urgente; d'altra parte mi pare sia superflua la richiesta del parere degli enti locali perché nella scelta delle aree si dovrà tener conto delle norme del piano regolatore e non c'è dubbio che per ottenere la licenza di costruzione bisogna passare attraverso gli organi degli enti locali. Ecco perché la preoccupazione, che semmai doveva essere della nostra Commissione, venuta dalla Commissione lavori pubblici mi sembra un pochino strana, per cui noi possiamo disattenderla senza venire meno al nostro dovere di tutelare quelle che sono le esigenze ed i compiti specifici degli enti locali.

Quindi proprio per le ragioni esposte dall'onorevole sottosegretario proporrei di procedere nella discussione sulla base del testo del Senato, in quanto siamo completamente tutelati per ciò che concerne l'intervento degli enti locali.

FERRARI VIRGILIO. Aderisco in pieno alle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario.

MAULINI. Noi concordiamo con le osservazioni dell'onorevole sottosegretario anche se facciamo presente qualche perplessità sul finanziamento e sulla inorganicità di certe decisioni, tanto più che le finanze delle province sono più magre di quelle dello Stato.

Accettiamo anche noi le osservazioni della Commissione dei lavori pubblici circa le autonomie comunali, ma facciamo anche presente che ogni comune che amministra bene dispone di un piano regolatore. Perciò diamo il nostro parere favorevole.

GREPPI. Anche a nome del gruppo che rappresento mi assoccio alle considerazioni svolte dall'onorevole rappresentante del Go-

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, anche per dovere di rappresentanza delle istanze della Commissione lavori pubblici vorrei chiarire che cosa quella Commissione ha voluto esprimere. Non possiamo attribuire alla Commissione dei lavori pubblici l'ignoranza delle norme. La Commissione lavori pubblici non intendeva dire che si doveva limitare a chiedere la licenza edilizia: intendeva contribuire a dare indicazioni o suggerimenti sulla scelta dell'area. Il che è un'altra cosa. La Commissione lavori pubblici intendeva dire che, in aggiunta ai poteri che i comuni hanno di concedere la licenza edilizia, ci dovesse essere la richiesta di un parere al Governo da parte del comune.

L'onorevole Sottosegretario ha fatto notare che si dovrebbe evitare di rinviare il provvedimento al Senato. Nulla però vieterebbe che in questa sede si approvasse, tutti d'accordo, un ordine del giorno in cui si chiedesse che, in aggiunta ai poteri che il comune ha per il piano regolatore, sia sentito preventivamente per le vie brevi il comune che potrebbe dare suggerimenti sulla scelta delle aree. Un ordine del giorno siffatto potrebbe essere approvato prima della fine della seduta. In questo modo non ritarderemo l'approvazione della legge e verremo incontro al punto di vista della Commissione lavori pubblici.

SIMONACCI, Relatore. Io avevo fatto rilevare che l'osservazione fatta dalla Commissione era da interpretarsi proprio nel senso in cui parlava il nostro Presidente. Comunque prendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole sottosegretario per cui mi sembra che la proposta di approvare un ordine del giorno, sia opportuna.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne data lettura.

#### ART. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire edifici da destinare a caserme dei vigili del fuoco nonché a provvedere all'ampliamento e adattamento delle caserme esistenti nelle località che saranno indicate dal Ministero dell'interno, nei limiti del fondi annualmente assegnati al Ministero dei lavori pubblici con le modalità di cui al successivo articolo 2.

(È approvato).

## ART. 2.

Per l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo si provvede con i fondi dovuti dalle Amministrazioni provinciali dall'anno 1965 a titolo di ammortamento dei mutui concessi dalla soppressa Cassa sovvenzioni antincendi per la costruzione di nuove caserme o per l'adattamento di quelle esistenti.

Le somme affluite annualmente a tale titolo verranno versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

In relazione a tali versamenti saranno disposte, con decreti del Ministro del tesoro, corrispondenti assegnazioni di fondi ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

#### ART. 3.

La progettazione delle opere e la direzione tecnica dei lavori spettano al Ministero dell'interno – Direzione generale dei servizi antincendi.

I progetti sono approvati, qualunque sia l'importo, dai Provveditori regionali alle opere pubbliche competenti per territorio, su parere dei rispettivi Comitati tecnico-amministrativi

L'esecuzione dei lavori è effettuata sotto l'alta vigilanza dell'Ufficio del Genio civile competente per territorio.

Per quanto non diversamente, disposto dalla presente legge si applicano le norme relative alla esecuzione delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato). -

#### ART. 4.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi l'avori sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Le indennità per le espropriazioni eventualmente occorrenti sono determinate dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

(E approvato).

I deputati Mattarelli e Greppi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

#### « La Commissione,

tenuto conto che i poteri decisori attributi dalla vigente legislazione urbanistica agli enti locali esplicano la loro efficacia normalmente in fase successiva,

#### impegna il Governo

ad interpellare nella scelta delle aree i comuni interessati prima di procedere alla progettazione ».

Qual è il parere del Governo?.

AMADEI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge Tozzi Condivi e Veronesi: Modifiche alle disposizioni in favore del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma. (139).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Tozzi Condivi e Veronesi: « Modifiche alle disposizioni in favore del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma ».

Per quanto riguarda questa proposta di legge faccio presente, onorevoli colleghi, che la Commissione igiene e sanità, non ha ancora espresso il parere di sua competenza. Potremo iniziare la nostra discussione per non perdere tempo e per conoscere quale è il nostro indirizzo, senza giungere alla conclusione.

Darei la parola all'onorevole relatore e all'onorevole rappresentante del Governo (se ha qualche dichiarazione da fare) rinviando il seguito della discussione ad un'altra seduta, quando ci sarà pervenuto il parere della Commissione ligiene e sanità.

L'onorevole Gino Mattarelli, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MATTARELLI, *Relatore*. Signor Presidente, faccio presente che la relazione è stata già svolta.

PRESIDENTE. D'accordo, ma non è stata registrata dagli stenografi, perché eravamo in sede referente.

MATTARELLI, Relatore. Posso brevemente dire che questa proposta di legge, che ritorna da diverse legislature, ha trovato sempre l'approvazione della seconda Commissione della Camera ma tutte le volte si è arenata al Senato. A mio parere dovrebbe in questa legislatura arrivare in porto, perché l'attuale legislazione in materia di spedalità romana costituisce una specie di spada di Damocle per tanti comuni a causa degli ingenti oneri che possono essere loro accollati per tale spedalità relative a persone che sono partite dai comuni di origine da molti anni e che non hanno più alcun interesse nella vita di quei comuni.

Non so quali siano le ragioni che hanno finora impedito l'approvazione di questa proposta di legge che è veramente sacrosanta anche in relazione alla situazione economica e finanziaria in cui si trovano specialmente i comuni depressi, che più frequentemente sono le vittime di questa situazione. Forse ci saranno difficoltà da parte del comune di Roma, chē, per tale spedalità non è soggetto al regime del domicilio di soccorso vigente per tutti gli altri Comuni nei confronti di tutte le altre spedalità.

Senza dilungarmi ulteriormente nello svolgimento di questa proposta di legge, che del resto è stato fatto diverse volte in Parlamento, propongo di dare l'approvazione alla proposta Tozzi Condivi per togliere sollecitamente questi oneri veramente ingiustificati che vengono a ricadere sui piccoli comuni d'Italia, i più colpiti dal privilegio di cui godono gli Ospedali riuniti di Roma.

Rinuncio a fare una sia pur breve cronistoria sulla nascita di questa norma perché la questione è ben nota a chi ha un minimo di dimestichezza con i problemi assistenziali e degli enti locali.

Perciò, pur rendendomi conto della necessità di conoscere il parere della Commissione sanità (anche se non obbligatorio e vincolante), non essendo ancora scaduti i relativi termini, pregherei la Commissione di esaminare l'opportunità di decidere in merito a questo provvedimento nella prossima settimana. Infatti, poiché esso dovrà andare al Senato, potremmo correre il rischio di non vederlo approvato definitivamente in questa legislatura.

PRESIDENTE. Proporrei di ascoltare la opinione del Governo e dei vari gruppi: se vi fosse unanimità, potremmo demandare ad un Comitato ristretto il compito di formulare il testo definitivo degli articoli, che successivamente potremmo approvare, dopo aver sentito il parere della Commissione sanità.

VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sanità. Vorrei rispettosamente far notare che la competenza primaria a trattare di questa proposta di legge dovrebbe essere attribuita alla Commissione sanità.

MATTARELLI GINO, Relatore. Ma a pagare sono i comuni...

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, per ragione di principio vorrei pregarla di astenersi dal trattare problemi di carattere regolamentare relativi alle attribuzioni delle varie Commissioni.

VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sanità. Con le mie parole non ho voluto affatto polemizzare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ella non polemizza con me, ma con il Presidente della Camera, in quanto quello che ha detto investe una questione che è di esclusiva competenza della Presidenza della Camera.

GAMBELLI FENILI. La verità è che il Governo vuole rinviare l'esame di questa proposta di legge senza dirlo esplicitamente.

VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sanità. Niente affatto. Il Governo è invece favorevole ad una sua approvazione immediata.

PRESIDENTE. Se ella ritiene, onorevole sottosegretario, di fare una rimostranza, la faccia al Presidente della Camera.

VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sanità. Non si tratta di una rimostranza, ma di un giudizio relativo alla competenza a trattare un determinato argomento.

PRESIDENTE. Ma questo investe un problema di carattere regolamentare.

VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sanità. Comunque, dopo quanto ha detto il relatore, non ho da dire niente altro se non che il Ministero della sanità è favorevole alla approvazione di questa proposta di legge. In Italia oggi esiste una certa disparità tra la situazione degli ospedali riuniti di Roma e l'intero sistema ospedaliero italiano. Vi è poi una situazione di ingiustizia (che potrebbe essere eliminata) consistente nel far pagare i comuni per quei malati che, prima residenti nel loro ambito territoriale, se ne sono successivamente allontanati e non hanno avuto più contatto con i rispettivi comuni di origine. Bisogna inoltre considerare che nessun danno ne verrebbe per gli Ospedali riuniti di Roma perché, anche nel caso in cui non fosse possibile accertare immediatamente il domicilio del ricoverato, subentrerebbe in base alla legge il Ministero del tesoro, il quale anticiperebbe i fondi rivalendosi poi su coloro cui compete di pagare, una volta accertato il domicilio del malato.

Per questi motivi, prego la Commissione di approvare con la massima urgenza questa proposta di legge.

AMADEI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Per quanto attiene al Ministero dell'interno, desidero esprimere parere negativo su questa proposta di legge. Del resto, parere negativo fu già in precedenza espresso anche dall'allora ministro della sanità, onorevole Mancini, il quale con un telegramma diretto

alla Presidenza del Consiglio e al Ministro dell'interno si dichiarava contrario a questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Mi permetto di farle presente che nella precedente seduta il rappresentante del Ministero dell'interno, l'onorevole Gaspari per l'esattezza, fu pienamente, anzi direi entusiasticamente, d'accordo perché l'esame di questa proposta di legge proseguisse in sede legislativa. Non vorrei che dagli atti risultasse una divergenza di vedute da parte di uno e di un altro membro del Governo al riguardo.

AMADEI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Comunque, potremo riparlarne, considerato che l'esame di questo provvedimento sarà, a quanto pare, rinviato.

PRESIDENTE. Ma noi abbiamo bisogno di un parere preciso del Governo. Non possiamo prendere atto di due pareri diametralmente opposti. Pertanto ci limitiamo a registrare con riserva le sue dichiarazioni, onorevole Amadei, e quelle dell'onorevole Volpe.

GAMBELLI FENILI. Senza entrare nel merito della proposta di legge, vorrei dire che il mio gruppo è sostanzialmente d'accordo con le finalità che essa vuol raggiungere, ma poiché l'attuale testo comprende anche disposizioni che con tali finalità non hanno nulla a che vedere, noi ci riserviamo di presentare degli emendamenti e di esprimere quindi il nostro parere in merito al provvedimento.

Siamo d'accordo per la nomina di un Comitato ristretto, ma siamo contrari ad ogni forma di rinvio della discussione perché si tratta di problemi urgenti che devono essere assolutamente affrontati e risolti.

LOMBARDI RUGGERO. Mi domando quale interesse possa avere la Commissione sanità nei confronti di questa proposta di legge che non interferisce affatto nei problemi medici e di assistenza ospedaliera. Dico questo per rispondere all'onorevole Volpe, il quale rivendicava la competenza primaria della Commissione sanità.

Chiedo pertanto che la proposta di legge venga discussa subito e che il parere della Commissione sanità sia ritenuto superfluo.

PRESIDENTE. Anche a lei, onorevole Lombardi, devo dare una risposta analoga, anche se opposta, a quella data al sottosegretario onorevole Volpe. La Presidenza della Camera ha stabilito che per questa proposta di legge sia fornito un parere dalla Commissione sanità e poiché non sono scaduti i termini per la concessione di quel parere

non possiamo procedere oltre nell'esame di questa proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, resta stabilito che uno speciale Comitato ristretto, presieduto dall'onorevole Virgilio Ferrari e composto dagli onorevoli Mattarelli Gino, nella sua qualità di relatore, Giannina Cattaneo Petrini, Gambelli Fenili e Borsari, con la partecipazione, se lo riterranno, di rappresentanti dei dicasteri dell'interno e della sanità, elabori il testo definitivo da sottoporre alla Commissione, tenendo anche conto dell'eventuale parere della Commissione sanità.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge Servadei: Concessione di un contributo annuo di 5 milioni di lire a favore della Fondazione Domus Pascoli con sede in San Mauro Pascoli (provincia di Forli). (2984).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Servadei: Concessione di un contributo annuo di cinque milioni di lire a favore della « Fondazone Domus Pascoli », con sede in San Mauro Pascoli (provincia di Forlì).

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento, subordinando tale parere alla modificazione dell'articolo 3 e dell'articolo 1 in conformità agli emendamenti Servadei già accolti in via di massima dalla nostra Commissione nella seduta del 2 febbraio 1967. Il relatore, onorevole Greppi, ha facoltà di parlare per riassumere i, termini della discussione.

GREPPI, Relatore. Onorevoli colleghi, come la Commissione ricorda, nel corso della precedente seduta è stata chiusa la discussione generale ed è stato esaminato l'articolo 1, ed accolto di massima l'emendamento Servadei col rinvio della votazione dopo l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio. È stato approvato l'articolo 2 che si riferiva essenzialmente alla presentazione di una relazione sull'attività svolta al Ministero dell'interno, mentre per l'articolo 3, relativo alla copertura, è stato accolto di massima il nuovo testo del primo comma proposto dal deputato Servadei e rinviata, per la medesima ragione addotta per l'articolo 1, la votazione formale. Poiché la V Commissione ha ora espresso parere favorevole subordinandolo proprio all'approvazione degli emenda-

menti trasmessi dalla nostra Commissione, non ci rimane che procedere alla votazione degli articoli 1 e 3 e dei relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1:

A decorrere dal 1º gennaio 1967 è concesso un contributo annuo di lire 5 milioni a favore della Fondazione Domus Pascoli, con sede in San Mauro Pascoli (Forlì), eretta in ente morale con regio decreto 9 agosto 1935, n. 2105.

Il proponente onorevole Servadei ha presentato il seguente emendamento, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole. Sostituire le parole: « 1º gennaio 1967 » con le parole: « 1º gennaio 1966 ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 che risulta così formulato:

A decorrere dal 1º gennaio 1966 è concesso un contributo annuo di lire 5 milioni a favore della Fondazione Domus Pascoli, con sede in San Mauro Pascoli (Forlì), eretta in ente morale con regio decreto 9 agosto 1935, n. 2105.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

Alla fine di ciascun esercizio finanziario la Fondazione Domus Pascoli presenterà al Ministero dell'interno, insieme al rendiconto delle entrate e delle spese approvato dall'autorità tutoria ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, una relazione sulla attività svolta nel periodo considerato.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, l'articolo 2 è stato già approvato nella seduta del 2 febbraio 1967. Passiamo perciò all'articolo 3, di cui do lettura:

All'onere di lire 5.000.000 conseguente alla attuazione della presente legge, per l'anno 1967 si farà fronte a carico del fondo globale per provvedimenti legislativi in corso iscritto negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il proponente onorevole Servadei ha presentato un emendamento sostitutivo del primo comma; su questo emendamento di cui do lettura la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole:

Sostituire il primo comma, con i seguenti:

« All' onere derivante dall' applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1966 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, che risulta così formulato:

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1966 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge e sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Gagliardi ed altri: « Integrazioni e modificazioni della legislazione a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (2130).

Presenti	e	VC	otar	įti				28
Maggior	anz	$\mathbf{a}$						15
Voti	fav	or	evo	li			28	
$\mathbf{Voti}$	cor	itra	a <b>r</b> i				0	
(La Comm	issi	one	$a_i$	op	rov	a).		

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 2130 dichiaro assorbita la proposta di legge Righetti n. 287-B.

Disegno di legge: « Norme per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di caserme per i vigili del fuoco » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (3792).

Presenti	е	vota	nti				28
Maggior	anz	a.					15
Voti	fav	orev	oli			28	
$\mathbf{Voti}$	cor	ıtrari				0	
(La Commi	ssic	ne a	ppr	ove	z).		

Proposta di legge Servadei: « Concessione di un contributo annuo di 5 milioni di lire a favore della « Fondazione Domus Pa-

scoli » con sede in San Mauro Pascoli (provincia di Forlì) (2984).

· Presenti	e	vo	tan	ıti					28
Maggior	anz	$\mathbf{a}$	<b>.</b>						<b>1</b> 5
Voti	fav	vor	evo	li				28	
$\mathbf{V}$ oti	cor	itra	ıri					0	
(La Commissione approva).									

#### Hanno preso parte alla votazione:

Benocci, Bisantis, Borsari, Calasso, Cassiani, Cattaneo Petrini Giannina, Dagnino, Di Giannantonio, Dossetti, Ferrari Virgilio, Gagliardi, Galluzzi Vittorio, Gambelli Fenili, Greppi, Grimaldi, La Bella, Lombardi Ruggero, Mattarelli; Matteotti, Maulini, Pagliarani, Pellicani, Russo Spena, Servadei, Sgarlata, Simonacci, Sullo, Viviani Luciana.

Sono in congedo:

Dal Canton Maria Pia, Semeraro.,

La seduta termina alle 11,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO